



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
per le Risorse Finanziarie

-----

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0091233 12/02/2020 11,31

Mitt. : 5013 Direzione Generale per le riso...

Res. : 5001 DG Autor. di Gest. Fondo Soc. ...

Classifica : 8.



**Alle Direzioni Generali e Strutture Equiparate**

**p.c. Al Vice Capo di Gabinetto**  
*Avv. Michele Gerardo*

**All'Assessore al Bilancio**  
*Prof. Ettore Cinque*

**All'Ufficio VI – UDCP**  
*Dott. Dionisio Limogelli*

**LL.SS.**

Oggetto: Monitoraggio spesa Co.Co.Co e Consulenze anno 2020

Ai fini della verifica dei limiti di spesa di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'**articolo 7, comma 5bis del D.lgs.vo n. 165/2001**, come modificato prima dall'**articolo 22, comma 8, del D.lgs.vo n. 75/2017**, poi **dall'articolo 1, comma 1148, lettera h) della Legge n. 205/2017** ed infine dall'**articolo 1, comma 1131, lettera f) della Legge n. 145/2018**, a decorrere dal 1 luglio 2019 *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato"*. Tale prescrizione, sebbene non si palesi come un'abrogazione esplicita, supera, chiaramente, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che ancorava il limite di tale spesa al 50% della corrispondente spesa del 2009.

Il **comma 6, dello stesso articolo 7**, poi, precisa che: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di*

*lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione”*

Per quanto concerne, invece, i limiti di spesa di cui all'**art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010** secondo cui *“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”* si segnala che l'**articolo 57, comma 2, lettera b) del D.L. 124/2019 come convertito in legge n. 157/2019** ha statuito che *“A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:*

*b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

L'abrogazione di questo limite, però, va comunque verificato in concomitanza della reggenza della **Legge Regionale della Campania n. 4/2011** che, all'**articolo 1, comma 6**, precisa




che *“Al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti e alle società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria dalla Regione”*.

Al riguardo, si conferma che il limite di spesa per consulenze, pari al 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'esercizio 2009, è di euro 370.673,76 che, nel bilancio gestionale 2020/2022 approvato con Deliberazione di giunta n. 7 del 15 gennaio 2020, risulta assorbito per quasi il 60% dalle dotazioni appostate sui capitoli di spesa U00035 e U00541.

Alla luce della ricostruzione normativa di cui sopra, si invitano Codeste Strutture a prestare particolare attenzione alla tipologia di spesa in questione ed a comunicare a questi uffici l'attivazione di eventuali incarichi di consulenza nonché la verifica degli eventuali contratti in essere ai fini del rispetto dei limiti ancora vigenti.

La Dirigente di Staff  
della D.G. per le Risorse Finanziarie  
(Dott.ssa *Silvana Grasso*)



La Direttrice Generale  
per le Risorse Finanziarie  
(Dott.ssa *Antonietta Mastrocola*)

